

Sez. 1^a Penale, Sentenza n. 45080 del 30 Ottobre 2008 (Dep. 04 Dicembre 2008)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2930
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026184/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ROMA;

nei confronti di:

1) L.D. N. IL OMISSIS;

avverso SENTENZA del 15/01/2008 GUP PRESSO TRIB. MINORI di ROMA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. BUA F. che ha richiesto annullamento con rinvio;

udito il difensore avv. MELLINI M. che ha richiesto volersi rigettare il proposto ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 15.01.2008 il GUP presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, pronunciando ex art. 425 c.p.p. nei confronti di L.D., P.A. e C.A., imputati come in atti, tra l'altro dichiarava non doversi procedere a carico del L. in ordine al reato di cui al capo B) - L. n. 110 del 1975, art. 4 aggravato D.L. n. 122 del 1993, ex art. 3 - applicata la diminuzione della minore età e riconosciute circostanze attenuanti generiche ritenute subvalenti rispetto a detta aggravante, per perdono giudiziale. Tale esito era giustificato dal Tribunale con la motivazione dell'incensuratezza che poteva fondare prognosi favorevole di futuro buon comportamento ("L'incensuratezza del ragazzo consente, infatti, di ritenere che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati").

In fatto era risultato provato - e sostanzialmente non contestato - che i tre suddetti minori si erano presentati, in Roma il 05.08.2006 (quando il L. aveva 16 anni), all'esterno della sinagoga "Bet E1" esibendo simbologie naziste ed armati di due coltelli ed uno sfollagente. In particolare la Polizia, prontamente intervenuta, aveva rinvenuto il L. indossare una maglietta nera con svastica ed il nome di Adolf Hitler e detenere un coltello a serramanico ed uno sfollagente telescopico.

2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento in punto concessione del perdono giudiziale al L., proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a. aveva errato il Tribunale a fondare il perdono giudiziale sul mero dato dell'incensuratezza, anziché sulla ragionevole presunzione di futura buona condotta, come esige lo specifico istituto minorile; b. la motivazione era comunque contraddittoria, posto che lo stesso Tribunale aveva rilevato la gravità dei fatti ed il mancato pentimento del ragazzo, il che risultava incoerente con il concesso perdono.

3. In data 22.10.2008 la difesa del L. produceva memoria a contrasto delle argomentazioni svolte dalla ricorrente Accusa. **MOTIVI DELLA DECISIONE**

4. Il ricorso del Procuratore Generale territoriale, fondato, merita accoglimento con le statuizioni del caso. Il tema dell'impugnazione verte unicamente sul perdono giudiziale applicato dal Gup presso il Tribunale per i Minorenni di Roma a L.D. in relazione al reato di cui al capo B) della rubrica (L. n. 110 del 1975, art. 4). In particolare il ricorrente Procuratore Generale deduce violazione di legge, in relazione ai requisiti dello specifico istituto, e vizio di motivazione con riferimento alla contraddizione che affiggerebbe, sul punto, il tessuto argomentativo dell'impugnata sentenza. Sussistono i denunciati vizi. Va invero dapprima rilevato come il giudice minorile abbia sostanzialmente fondato la prognosi di futuro buon comportamento, e cioè

la ragionevole presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati - che è l'elemento strutturale dell'istituto -, sul solo dato dell'incensuratezza del L. In proposito va rilevato che la mancanza di precedente condanna a pena detentiva per delitto è condizione imprescindibile per l'applicazione del perdono giudiziale (per il combinato disposto all'art. 169 c.p., comma 3, e art. 164 c.p., cpv. 1, n. 1), per cui l'elemento dell'incensuratezza non può, di per sè, erigersi a motivazione - tanto più esclusiva - del giudizio prognostico. Occorre poi rilevare la violazione di legge certamente insita nell'aver la sentenza impugnata ristretto il giudizio prognostico - che va fatto "avuto riguardo alle circostanze indicate dall'art. 133 c.p.", come recita l'art. 169 c.p., comma 1 - all'unico elemento dell'assenza di precedenti penali che, come è noto, è solo uno dei ben più numerosi parametri, oggettivi e soggettivi, indicati dal citato art. 133 c.p.. Se è vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la valutazione ex art. 133 c.p. può essere basata, in linea di massima, anche su uno solo di tali plurimi elementi, è però vero che il giudice deve, in tal caso, dare conto di siffatta sua scelta discrezionale ed esprimere puntuale motivazione concernente le ragioni per cui un solo dato (ad esempio l'incensuratezza) prevalga in modo determinate sugli altri (ad esempio la gravità dei fatti o le modalità della condotta). Ciò appare tanto più pregnante nel giudizio minorile, avente ad oggetto personalità in formazione, nel quale - dunque - di necessità devono entrare in valutazione non solo il dato dell'incensuratezza (di per sè riferito al passato) ma ulteriori e più rilevanti elementi rivelatori della personalità del minore e integratori, eventualmente, di una positiva prognosi, quali (quanto meno) le circostanze e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni familiari e sociali (sempre leggendo l'art. 133 c.p.). Tale più completa valutazione, che dunque si imponeva, è stata completamente omessa dal giudice minorile nella sentenza qui in esame. Inoltre detto Gup è sicuramente incorso nel vizio della motivazione illogica e contraddittoria, avendo comunque preso in esame elementi oggettivi, ribadendo più volte la gravità della condotta, tanto da dichiarare la subvalenza delle riconosciute generiche (giudizio che pur si fonda sugli stessi elementi ex art. 133 c.p.), e, ciò nonostante, esprimendo valutazione di prognosi positiva. Altrettanto è a dire in relazione al giudizio negativo che il giudice minorile ha dato, sui profili soggettivi, circa l'assenza di una seria resipiscenza, elemento anche questo rientrante nell'ambito dell'art. 133 c.p. (intensità del dolo, condotta di vita susseguente), e che non può certo dirsi coerente, in mancanza di spiegazione più puntuale, alla formulata prognosi positiva.

In definitiva, accolto il gravame, l'impugnata sentenza deve essere annullata per la sussistenza dei rilevati vizi. Si impone dunque rinvio per nuovo giudizio, esente da quanto qui rilevato, al Gup del Tribunale per il Minorenni di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di L.D. e rinvia per nuovo esame al Gup del Tribunale per i Minorenni di Roma. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008
